



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

1° Sezione Civile

Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. 23938/2016 tra:

FALLIMENTO GO CONCEPT S.p.A.

elettivamente domiciliata in Torino al corso Matteotti n. 30 presso lo studio dell'avvocato Francesco Mazzi del Foro di Torino rappresentante e difensore

parte attrice

e

FALLIMENTO ARENAWAYS S.p.A.

elettivamente domiciliata in Torino alla via degli Stampatori n. 21 presso lo studio dell'avvocato Giuseppe M. Ricci del Foro di Torino rappresentante e difensore

parte convenuta

OGGETTO: revocatoria fallimentare ex art. 67 della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267).

CONCLUSIONI: all'udienza del 7.11.2018 venivano precisate le seguenti conclusioni

Parte attrice Fallimento Go Concept S.p.A.:

“Respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, voglia il Tribunale

Nel merito

Pronunciare l'inefficacia, ex art. 67 I comma nn. 1 e 2 L.F., o in subordine ex art 67 II comma L.F., della risoluzione unilaterale del contratto di cessione



d'azienda, di cui alla scrittura privata autenticata dal Notaio Andrea Ganelli di Torino in data 20.04.2012, numero di Repertorio 24715, intimata ex art. 1454 c.c., dal Fallimento Arenaways con raccomandata 8.8.2013 nonché della retrocessione a quest'ultimo dei beni mobili, materiali ed immateriali, già oggetto della predetta cessione d'azienda, formalizzata con la scrittura privata del 19.9.2013 autenticata dal notaio Ganelli, Rep n. 27771/18420; con riserva di proporre la conseguente domanda restitutoria nelle forme di cui all'accertamento del passivo del Fallimento Arenaways;

In ogni caso:

Col favore di competenze e spese di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario del 15% così come previsto dal D.M. 55/2014.”

(v. il verbale dell'udienza del 7.11.2018).

Parte convenuta Fallimento Arenaways S.p.A.:

“(....)

*Voglia codesto On.le Tribunale,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare le domande tutte formulate dal Fallimento Go Concept S.p.A. perché infondate in fatto ed in diritto.*

Con vittoria delle spese del presente giudizio, comprensive di spese generali (15%), IVA e CPA”.

(v. il verbale dell'udienza del 7.11.2018).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'oggetto del presente giudizio.

Con il presente giudizio la parte attrice Fallimento Go Concept S.p.A. chiede la revoca ex articolo 67 comma 1 nn. 1 e 2 della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267), ovvero, in subordine, ex art. 67 comma 2 della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267):



1) della risoluzione unilaterale (intimata con raccomandata del 8.8.2013 ex art. 1454 del cod. civ. dal Fallimento Arenaways S.p.A. nei confronti del Fallimento Go Concept S.p.A.) del contratto di cessione d'azienda stipulato con la scrittura privata autenticata dal Notaio Andrea Ganelli di Torino in data 20.04.2012 (numero di Repertorio 24715);

2) della seguente retrocessione, in favore del Fallimento Arenaways S.p.A., dei beni mobili, materiali ed immateriali, già oggetto della predetta cessione d'azienda, retrocessione formalizzata con la scrittura privata del 19.9.2013 autenticata dal notaio dott. Ganelli (Rep n. 27771/18420).

2. L'istruttoria svolta.

L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.

3. I fatti di causa.

Sulla base delle concordi allegazioni delle parti e della documentazione prodotta in atti, i fatti di causa possono ricostruirsi e ritenersi accertati nei seguenti termini.

Con scrittura privata autenticata dal notaio dott. Andrea Ganelli di Torino in data 20.04.2012 (Rep. n. 24715) il Fallimento Arenaways S.p.A. ha ceduto alla società *in bonis* Go Concept S.p.A. l'azienda costituita dai “*beni mobili materiali*” e “*beni mobili immateriali (marchi, compreso quello contraddistinto dalla dicitura <Arenaways> ancorchè non ancora registrati, brevetti, licenze, omologazioni, permessi, autorizzazioni e certificati)*” facenti capo alla società fallita Arenaways.

In particolare, i beni di maggior interesse e valore oggetto dell'azienda ceduta erano costituiti da n. 6 (sei) carrozze ferroviarie allocate in Santhià (TO), dal marchio non ancora registrato <Arenaways> e dai certificati e dalle licenze necessarie per operare (il certificato di sicurezza rilasciato all'ANSF –



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie – e la licenza rilasciata dal Ministero dei Trasporti).

Il prezzo della cessione era stato concordato in € 5.000.000,00 (5 milioni di euro) così suddivisi:

- € 250.000,00 già pagati con assegno circolare intestato al Fallimento Arenaways S.p.A. precedentemente alla stipulazione della cessione in data 04.04.2012;

- € 1.250.000,00 da versare entro e non oltre il giorno 15.06.2012 a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente del Fallimento Arenaways S.p.A.;

- € 3.500.000,00 da versare in n. 7 (sette) rate semestrali (infruttifere di interessi) di uguale importo pari a € 500.000,00 (ciascuna alle seguenti scadenze: 01.10.2012, 01.04.2013, 01.10.2013, 01.04.2014, 01.10.2014, 01.04.2015 e 01.10.2015).

Ciononostante, già la prima rata di € 1.250.000,00 non è stata onorata da Go Concept S.p.A. alla scadenza del 15.06.2012, atteso che la stessa non è riuscita a reperire le risorse finanziarie e gli strumenti necessari ad avviare la propria attività economica.

Anche la seconda e la terza rata sono così rimaste insolute.

Il debito così conseguente è giunto ad € 2.250.000,00 e la società è dunque divenuta inadempiente rispetto alle obbligazioni di pagamento del prezzo assunte con la stipulazione (quale cessionaria) del contratto di cessione del 20.04.2012.

Con lettera raccomandata dell'8.8.2013 il Fallimento Arenaways ha quindi diffidato la società Go Concept s.r.l. al pagamento del debito scaduto di € 2.250.000,00 entro il termine di quindici giorni, invocando in caso contrario la risoluzione del contratto di cessione d'azienda ex art. 1454 del c.c. ed



invitando altresì la società Go Concept S.p.A. alla restituzione di tutti i cespiti e i rapporti facenti capo all'azienda oggetto del contratto di cessione.

Vista l'incapacità di trovare adeguati finanziamenti, la società Go Concept S.p.A. si è quindi determinata a presentare istanza di fallimento in proprio.

In data 4.9.2013 la società Go Concept S.p.A. ha invero depositato istanza di fallimento in proprio presso il Tribunale Ordinario di Torino.

Con raccomandata del 10.9.2013 il Fallimento Arenaways S.p.A. - atteso il vano decorso del termine intimato a Go Concept per l'adempimento, nonché per l'avvenuta risoluzione del contratto di cessione d'azienda - ha diffidato la società Go Concept all'immediata restituzione dei beni riferibili all'azienda stessa.

Con scrittura privata autentica dal notaio dott. Ganelli (Rep. 27771/18420) in data 19.9.2013 il Fallimento Arenaways e la società Go Concept S.p.A. davano atto della riconsegna al Fallimento di *“tutti i beni, materiali e immateriali, ed i rapporti a suo tempo ceduti dal Fallimento alla società <Go Concept S.p.A.> con il contratto risolto”*.

In data 26.9.2013 la società Go Concept S.p.A. è stata dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Torino.

4. Sul merito della causa.

Le domande di parte attrice sono infondate e, pertanto, devono essere rigettate.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 67 (rubricato come *“Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie”*) della c.d. Legge Fallimentare (ovverosia il R.D. 16 marzo 1942 n. 267) così stabiliscono:

“Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:



1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

II. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.

La Difesa deduce in particolare che la vicenda in parola si deve sussumere e inquadrare nell'”alveo degli atti sproporzionati e/o anomali di cui agli art. 67, I comma, numeri 1 e 2, L.F., con conseguente presunzione della scientia decotiois in capo al Fallimento Arenaways ed inversione dell'onere probatorio”.

Secondo la Difesa attrice:

“la sproporzione e/o l'anomalia risiedono nel fatto che l'effetto conclusivo della sequenza degli atti posti in essere in parte dal solo creditore (l'invito della diffida dell'8.8.2013) e in parte da entrambi (la “Scrittura privata” 19.9.2013 autenticata dal Notaio Ganelli) è incongruo se si pone a mente a quanto disposto dall'art. 2560, II comma, c.c. e, soprattutto, dall'art. 2112, II comma, c.c.



Con la scrittura privata, infatti, si è dato atto che al Fallimento Arenaways non veniva riconsegnata l'azienda nella sua interezza, come in precedenza ceduta dal Fallimento alla Go concept, ivi compresi, quindi, anche i suoi debiti risultanti dai libri contabili obbligatori e, ancor di più, quelli maturati nei confronti dei lavoratori dipendenti, contratti dalla cessionaria dopo l'acquisto dell'azienda dal Fallimento cedente.

Il Fallimento Arenaways, invece, ha riottenuto solo gli assets positivi e attivi (i beni mobili materiali ed immateriali)” (v. pagine 10 e 11 dell'atto di citazione).

Ebbene, le domande del Fallimento attore sono infondate per il semplice motivo, e a prescindere di ogni altra valutazione, che la Difesa attrice attribuisce alla scrittura privata del 19.9.2013 un contenuto dispositivo che essa non ha.

Invero, va evidenziato come la diffida dell'8.8.2013 con intimazione ex art. 1454 del c.c. è un ordinario atto di intimazione conseguente ad un inadempimento contrattuale.

La conseguenza giuridica di tale atto è la risoluzione di diritto (ex art. 1454 comma 3 del c.c.) alla quale, a sua volta, conseguono le restituzioni quale effetto ordinario e consueto della risoluzione del contratto.

Con la scrittura privata del 19.9.2013 le parti danno solo atto che *“vengono formalmente riconsegnati dalla società Go Concept S.p.A. al Fallimento tutti i beni, materiali ed immateriali, ed i rapporti a suo tempo ceduti dal Fallimento alla società Go Concept S.p.A. con il Contratto Risolto (la azienda Arenaways S.p.A.)”.*

In particolare, *“le parti danno atto che i beni ed i rapporti che in data odierna vengono riconsegnati al Fallimento sono:*

(i) i beni mobili materiali analiticamente individuati nell'allegato A del Contratto Risolto;



(ii) i beni mobili immateriali (marchi compreso quello contraddistinto dalla dicitura “Arenaways”, ancorchè non registrati, brevetti, licenze, omologazioni, permessi, autorizzazioni e certificati) individuati nell’Allegato B del Contratto Risolto. In relazione ai beni mobili immateriali suindicati la società <Go Concept S.p.A.> si impegna a fare quanto necessario per ottenere il loro trasferimento e/o la cosiddetta <volturazione> a favore del Fallimento”

Dal contenuto obiettivo di tale scrittura si evince che essa non ha contenuto dispositivo, quanto piuttosto un mero contenuto ricognitivo di quanto restituito.

Ciò che non esclude che vi siano altri rapporti da restituire o da considerare imputabili a una delle due parti.

In altri termini, gli effetti giuridici dell’intervenuta risoluzione non sono disciplinati dalla scrittura privata del 19.9.2013 la quale, come detto, non dispone in merito ad essi, ma dà solo atto del fatto che sono stati oggetto di restituzione determinati beni materiali e immateriali.

Tanto lo si deduce dal contenuto obiettivo di tale scrittura nella quale non vi è espressione alcuna di volontà dispositiva ma solo una dichiarazione ricognitiva in merito a quanto è stato effettivamente restituito.

Dunque, per stabilire se anche gli *assets* negativi e passivi debbano essere oggetto di restituzione o retrocessione occorre inquadrare e qualificare giuridicamente la fattispecie fattuale verificatasi, ma tale attività interpretativa esula completamente dall’istituto della revocatoria fallimentare poiché nel concreto – come detto – la scrittura privata del 19.9.2013 non ha alcun contenuto dispositivo, non avendo quale effetto l’estinzione di debiti o rapporti ovvero la cessione o retrocessione di essi.

Piuttosto, tale questione (ovverosia lo stabilire a chi siano imputabili gli *assets* negativi e passivi sopra citati) dovrà o doveva essere affrontata in sede



di formazione dello stato passivo dei rispettivi fallimenti ovvero in sede di decisione giudiziale circa le azioni dei singoli creditori che avevano o che abbiano attivato le singole posizioni soggettive facenti capo a quei rapporti passivi qui oggetto di contestazione.

Lo stabilire infatti se il Fallimento Arenaways “*in quanto nuovamente cessionario dell’azienda*” (v. pag. 12 dell’atto di citazione) doveva o debba farsi carico “*fisiologicamente, in base a ben precise norme codicistiche*” “*dei debiti verso i dipendenti e verso i fornitori maturati dopo l’acquisto della azienda dalla Go Concept*” è una questione sulla quale la scrittura privata del 19.9.2013 non ha minimamente inciso atteso che la stessa - sul punto - nulla ha statuito, avendo essa stessa un mero contenuto ricognitivo di quanto restituito senza alcuna valenza esclusiva e senza alcuna disposizione ulteriore in ordine ai rapporti ivi non contemplati.

Le domande di parte attrice devono pertanto rigettarsi poiché non si rinvencono negli atti oggetto della domanda di revocatoria fallimentare qui svolta le connotazioni richieste dagli evocati commi 1 (nn. 1 e 2) e 2 dell’articolo 67 della L.F..

Per le ragioni esposte, infatti, non si rinviene nella sequenza oggetto di causa (la diffida dell’8.8.2013 e la scrittura privata del 19.9.2013) alcuna prestazione eseguita, alcuna obbligazione assunta, ovvero alcun pagamento o atto di estinzione di debiti sussumibile nelle nozioni previste nei cennati articoli di legge.

4. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.

Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.

Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione



del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000,00) (cause di valore indeterminato di fascia alta) nonché delle seguenti analitiche voci:

- a) fase di studio → € 2.430,00
 - b) fase introduttiva → € 1.550,00
 - c) fase istruttoria → € 5.400,00
 - d) fase decisionale → € 4.050,00
- = per un totale di € 13.430,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:

1) **Rigetta** tutte le domande avanzate dalla parte attrice Fallimento Go Concept S.p.A..

2) **Condanna** la parte attrice Fallimento Go Concept S.p.A. alla rifusione, in favore della parte convenuta Fallimento Arenaways S.p.A., delle spese di lite che liquida in € 13.430,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Torino il giorno 9 novembre 2018.

Il Giudice
dott. Guglielmo Rende

